

Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2026, n. 7-2171

Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Approvazione delle modifiche all'articolo 5 dell'allegato alla D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 7-1303 del 13 aprile 2015, con riferimento alla determinazione delle quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori per l'ammissione agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) ed ai Comprensori Alpini.



Seduta N° 139

Adunanza 26 GENNAIO 2026

Il giorno 26 del mese di gennaio duemilaventisei alle ore 10:25 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

DGR 7-2171/2026/XII

OGGETTO:

Legge n. 157/1992. Legge regionale n. 5/2018. Approvazione delle modifiche all'articolo 5 dell'allegato alla D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 7-1303 del 13 aprile 2015, con riferimento alla determinazione delle quote di partecipazione economica da parte dei cacciatori per l'ammissione agli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) ed ai Comprensori Alpini (C.A.).

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992, all'articolo 14, comma 9, prevede che le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso;

la legge regionale n. 5/2018, all'articolo 12, comma 4, stabilisce che la Giunta regionale autorizza i Comitati di gestione ad esigere dai cacciatori ammessi una quota di partecipazione economica da destinare alla gestione delle aree di caccia programmata;

il comma 7 dell'articolo 28 della suddetta legge regionale n. 5/2018 prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione delle precedenti disposizioni delle leggi regionali e della legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato che la D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n.

7-1303 del 13 aprile 2015, di approvazione, ai sensi dell'allora vigente legge regionale n. 70/1996, dei criteri e degli indirizzi in ordine all'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A., all'articolo 5 disciplina la quota di partecipazione economica.

Preso atto che tutti i Presidenti degli Ambiti territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA) con la corale nota del 16 gennaio 2026, agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", con riferimento al suddetto articolo 5, hanno chiesto:

- quale recupero dell'inflazione dal 2012-2026, di poter aumentare, per gli ATC, il tetto della quota associativa ad euro 155,00 (Calcolo ISTAT);
- relativamente ai neo-cacciatori, di poter deliberare, per il primo anno di attività ed esclusivamente per i cacciatori residenti nel territorio piemontese, una quota agevolata fino ad un minimo di euro 52,00 per l'ammissione all'ATC e fino ad un minimo di euro 105,00 per l'ammissione al CA.

Ritenuto opportuno, a fronte dell'aumento dei costi gestionali e dell'andamento inflattivo, prevedere di aggiornare in rialzo il limite massimo derogabile della quota di partecipazione economica.

Ritenuto, inoltre, al fine di favorire l'ingresso dei nuovi abilitati all'attività venatoria, prevedere di introdurre una quota agevolata per la prima ammissione a favore dei neo cacciatori.

Richiamato che ai sensi del comma 1 del citato articolo 5, dell'Allegato alla D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 7-1303 del 13 aprile 2015, i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., comunicano entro il mese di gennaio di ogni anno, al Settore regionale competente, l'importo della quota di partecipazione economica che, in mancanza di tale comunicazione l'importo della quota di partecipazione economica rimane stabilita nella misura dell'anno precedente.

Dato atto che il sopra citato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura" ha verificato che sussistono le condizioni per recepire la sopra citata richiesta presentata da tutti i Presidenti degli Ambiti territoriali di Caccia (ATC) e dei Comprensori Alpini (CA), fermo restando quanto disposto dal suddetto articolo 5, comma 1.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di disporre, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale n. 5/2018, di modificare, con riferimento alla determinazione delle quote di partecipazione economica dei cacciatori per l'ammissione agli A.T.C. e C.A., l'articolo 5 dell'Allegato alla D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 7-1303 del 13 aprile 2015, come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", di provvedere, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge n. 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento, sul sito istituzionale

nella Sezione dedicata;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

Allegato

Modifiche all'articolo 5 dell'allegato alla D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 7-1303 del 13 aprile 2015

PREMESSE

Il presente documento riporta in modo puntuale le modifiche testuali riferite all'articolo 5 dell'Allegato della D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 7-1303 del 13 aprile 2015, nella parte riguardante la determinazione delle quote di partecipazione economica per l'ammissione agli A.T.C. e C.A.

ARTICOLO 5, COMMA 3

Il comma 3 dell'articolo 5, che prevede:

3. "I Comitati di gestione degli A.T.C. possono aumentare, in deroga ai limiti massimi stabiliti al punto 2, la quota di partecipazione economica dei cacciatori ammessi fino € 130,00. Tale aumento deve essere esaurientemente motivato e finalizzato al raggiungimento di un'ottimale gestione faunistico-venatoria."

è sostituito dal seguente:

"3. I Comitati di gestione degli A.T.C. possono aumentare, in deroga ai limiti massimi stabiliti al punto 2, la quota di partecipazione economica dei cacciatori ammessi fino a € 155,00, in adeguamento all'inflazione e all'aumento dei costi di gestione faunistico-venatoria. Tale aumento deve essere esaurientemente motivato e finalizzato al raggiungimento di un'ottimale gestione faunistico-venatoria."

ARTICOLO 5, COMMI 6 e 7

Dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

"6. In via facoltativa, i Comitati di gestione degli A.T.C. e dei CA possono stabilire, a favore dei neo cacciatori residenti nel territorio piemontese, limitatamente al primo anno di attività, una quota agevolata pari a € 52,00, per gli ATC, e pari a € 105, per i CA, al fine di favorire l'ingresso dei nuovi abilitati all'attività venatoria."

"7. Ai fini dell'applicazione della quota agevolata di cui al precedente comma, per neo cacciatori si intendono coloro che esercitano per la prima volta l'attività venatoria negli ATC o nei CA della Regione Piemonte."